
DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- Beneficiari:** coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.
- Contraente:** chi stipula il contratto con la Compagnia.
- Età assicurativa:** è l'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
- Data di decorrenza:** la data di efficacia delle prestazioni assicurative.
- Premio investito:** è il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui all'Art. 9 a), che viene investito in Quote di Fondi Interni.
- Fondi Interni:** Fondi Mobiliari Interni gestiti da BPV VITA S.p.A., nei quali vengono investiti i premi versati dal Contraente.
- Quote:** ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo Interno è suddiviso.
- Compagnia:** BPV VITA S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia – Via Meucci, 5 – 37135 Verona e Sede Operativa in Italia – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.
- Prestazioni assicurative:** le prestazioni alle quali è tenuta la Compagnia, collegate al valore delle Quote dei Fondi Interni.
- Periodo di Osservazione:** periodo che decorre dalle ore zero del 04.09.2002 alle ore zero del 09.10.2002 durante il quale viene monitorato l'andamento del valore della Quota del Fondo Multicrescita Fondo Sicuro settembre 2002 (d'ora in poi denominato Fondo Sicuro) con l'obiettivo di individuarne il massimo valore raggiunto per la corresponsione della prestazione (riscatto) di cui all'Art. 16 II).
- Periodo di Gestione Protetta del Capitale:** periodo che decorre dalle ore zero del 04.09.2002 alle ore zero del 06.10.2010 durante il quale viene monitorato l'andamento del valore della Quota del Fondo Sicuro con l'obiettivo di individuarne il massimo valore raggiunto per la corresponsione della prestazione (riscatto) di cui all'Art. 16 II) a).
- Società Collocatrice:** Banco Popolare di Verona e Novara Scarl - Piazza Nogara, 2 – Verona – Italia.
- BNP Paribas:** BPN Paribas – 16, Boulevard des Italiens – 75009 Parigi – Francia.
BNP Paribas, in possesso di rating Aa2 (Moody's) e AA- (Standard & Poor's), assume gli impegni in relazione alle prestazioni inerenti al diritto di riscatto di cui all'Art. 16 II).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE A FONDI INTERNI

Art. 1 – Oggetto. A fronte del versamento di un premio unico al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 8, il presente contratto di assicurazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 11.

In caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Contraente che eserciti il diritto di riscatto regolato all'Art. 16 un capitale determinato secondo le modalità ivi definite.

Tutte le prestazioni assicurative previste dal presente contratto sono collegate all'andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Conseguentemente, con il presente contratto di assicurazione:

- a) il Contraente assume **il rischio connesso alle possibili variazioni del valore delle Quote;**
- b) la Compagnia **non è tenuta ad alcun valore minimo garantito;**
- c) **le prestazioni assicurative potranno risultare inferiori al premio versato.**

Si precisa che **non possono essere considerati come garanzie** neppure gli impegni assunti da BNP Paribas in relazione all'adempimento della prestazione di cui al successivo Art. 16 II). Pertanto, anche nell'ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, ai Beneficiari ovvero al Contraente potranno essere corrisposti importi inferiori al premio versato e rimane a carico del Contraente il rischio di controparte inteso come il rischio che BNP Paribas, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della Compagnia. Si segnala che BNP Paribas è in possesso di rating Aa2 (Moody's) e AA- (Standard & Poor's).

Art. 2 – Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti.

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

- a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra

la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.

Nel caso in cui si verifichi il decesso del Contraente o dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Compagnia rimborserà, rispettivamente, agli eredi del Contraente o al Contraente stesso il premio da questi corrisposto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta presso la sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, che dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito, e valorizzate come previsto all'Art. 13, con diritto a trattenere le spese di cui al successivo Art. 9 a). **Il controvalore delle Quote potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.**

Art. 5 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute.

Contestualmente alla proposta, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui all'Art. 11, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite (nel Fondo o nei Fondi Interni) e valorizzate come descritto all'Art. 13.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 11, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 7 – Rischio morte. Non rilevano ai fini della prestazione assicurativa, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A) ESCLUSIONI

È escluso dalla prestazione assicurativa solo il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la prestazione assicurativa può essere adempiuta, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data

in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento).

B) CONDIZIONI DI CARENZA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, **qualora il contratto venga concluso senza visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 11, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate come previsto al successivo Art. 13.**

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti aggiuntivi, relativamente al controvalore totale delle Quote acquisite con quel versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 11, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

È inoltre sempre previsto, anche in caso di preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote acquisite (nel Fondo o nei Fondi Interni) alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate come previsto al

successivo Art. 13. Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 11, senza la limitazione sopra indicata. Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento.

Art. 8 – Il premio e le modalità di versamento. Il Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta versa un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro e può, in ogni momento successivo purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del contratto di assicurazione, effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi (importo minimo di 2.500,00 Euro).

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui all'Art. 9 a), è investito, al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione.

Fino alla data del 01.10.2010 è possibile versare ed investire il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi solo nel Fondo Sicuro.

Decorso il Periodo di Gestione Protetta del Capitale è possibile versare ed investire solo premi unici aggiuntivi esclusivamente negli altri Fondi Interni previsti dal presente contratto.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto all'Art. 13.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Art. 9 – Spese.

a) Spese di acquisizione, emissione ed amministrazione.

Le spese di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi, e sono pari ad una percentuale del:

- 2,00% se il premio è inferiore o uguale a 100.000,00 Euro;
- 1,50% se il premio è superiore a 100.000,00 Euro e inferiore o uguale a 250.000,00 Euro;
- 1,25% se il premio è superiore a 250.000,00 Euro e inferiore o uguale a 1.000.000,00 di Euro;

- 1,00% se il premio è superiore a 1.000.000,00 di Euro.

b) Spese di trasferimento tra Fondi Interni.

Non sono previste spese di trasferimento di Quote tra Fondi Interni.

c) Spese inerenti ai Fondi Interni.

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo Interno, e di conseguenza del valore netto della Quota quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia pari al 2,50% su base annua calcolate con riferimento al Fondo Sicuro;
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima;
- c) non sono previste commissioni di *overperformance* applicate dalla Compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore delle Quote, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- f) oneri (commissioni) di gestione annui applicati dalle S.G.R., con il massimo del 2,60% del valore delle quote degli OICR in cui investono i Fondi Interni; possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (*overperformance*) relativamente agli OICR in cui investono i Fondi Interni, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (*benchmark* di riferimento). Le commissioni di gestione annue e di incentivo – applicate sul patrimonio netto dell'OICR – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Compagnia, esse non verranno riconosciute al Fondo Interno. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Le predette commissioni vengono imputate al Fondo Interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al successivo Art. 14.

Art. 10 – Età all'ingresso – Durata del contratto.

L'Assicurato nel momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione deve avere un'età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18.

Il contratto di assicurazione è a tempo indeterminato.

to, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 16.

Art. 11 – Capitale in caso di morte dell'Assicurato. Trascorso il periodo di carenza come regolato dall'Art. 7 B), e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 18, un capitale determinato dal controvalore totale delle Quote (del Fondo Interno o dei Fondi Interni) possedute alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate secondo quanto previsto all'Art. 13, moltiplicato per una percentuale (riportata qui di seguito nella Tabella A) corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. Tale capitale non potrà comunque superare il controvalore delle Quote per un importo maggiore del capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte definito per ciascuna fascia d'età e indicato nella Tabella A.

Tabella A

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte
Fino a 39 anni	105%	100.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	105%	90.000,00 Euro
Da 50 a 59 anni	105%	75.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	103%	62.500,00 Euro
Da 70 a 79 anni	100,50%	50.000,00 Euro
80 anni e oltre	100,10%	50.000,00 Euro

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di decesso sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

La Compagnia, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito.

Esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore al premio versato.

Art. 12 – Scelta dei Fondi Interni. Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra i Fondi Interni gestiti dalla Compagnia e di diversificare il proprio investimento in uno o più Fondi Interni, tra quelli previsti, purché l'importo investito in ciascun Fondo Interno non sia inferiore a 2.000,00 Euro. Tale facoltà è esercitata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, con sottoscrizione della linea di gestione scelta.

Come previsto all'Art. 8, fino alla data del 01.10.2010 i versamenti effettuati dal Contraente vengono investiti direttamente nel Fondo Sicuro.

Il Contraente ha la facoltà di investire negli altri Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:

- switch totale o parziale dal Fondo Sicuro, ai sensi del successivo Art. 15;
- versamento dei premi unici aggiuntivi trascorso il Periodo di Gestione Protetta del Capitale.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

Prima di effettuare la scelta del Fondo Interno, leggere attentamente la Nota Informativa per poter valutare la tipologia delle attività finanziarie in cui i Fondi Interni possono investire, con i relativi limiti, per apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento e, quindi, scegliere il Fondo Interno o i Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento.

I Fondi Interni diversi dal Fondo Sicuro in cui è possibile investire i premi unici aggiuntivi trascorso il Periodo di Gestione Protetta del Capitale o trasferire un importo con le modalità indicate all'Art. 15 verranno comunicati successivamente dalla Compagnia.

Art. 13 – Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle Quote. Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti al Fondo Sicuro verranno effettuate il giorno di decorrenza dell'efficacia del contratto, così come individuato al precedente Art. 2.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi (e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l'importo del premio investito, al netto delle spese di cui all'Art. 9 a), ed il valore unitario della Quota relativa al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione, determinato secondo quanto previsto al successivo Art. 14.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto (di cui all'Art. 16 I)), a recesso, a trasferimento di Quote o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso, verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Nel caso di trasferimento di Quote, il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Le operazioni di valorizzazione e conseguente disinvestimento relativamente alla richiesta di riscatto di cui all'Art. 16 II) verranno effettuate in data

10.10.2007 o 06.10.2010 e corrisposte come previsto all'Art. 18.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento (disinvestimento) e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente le informazioni riguardanti il premio versato, il premio investito, la data di decorrenza della polizza, il numero di Quote attribuite e il loro valore unitario (con l'indicazione del giorno a cui tale valore si riferisce) e il massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Sicuro nel Periodo di Osservazione.

Art. 14 – Valore unitario della Quota. La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno. Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di calcolo, cioè al primo giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote. Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 15 – Trasferimento delle Quote presso un altro Fondo Interno (switch). A partire dalla data del 10.10.2003, il Contraente ha la possibilità di trasferire un importo non inferiore a 2.500,00 Euro da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, inviando comunicazione scritta presso la sede della Compagnia (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona).

Tale facoltà potrà essere esercitata gratuitamente ogni anno al massimo quattro volte, anche parzialmente, a condizione che l'importo residuo del Fondo Interno nonché l'importo trasferito presso il Fondo Interno prescelto non siano inferiori a 2.500,00 Euro. Il trasferimento dovrà, invece, essere totale nel caso in cui non vengano rispettati tali limiti.

Nel Periodo di Gestione Protetta del Capitale non sarà comunque possibile trasferire nuovamente le Quote dal Fondo Interno prescelto al Fondo Sicuro.

Trascorso il Periodo di Gestione Protetta del Capitale senza che il Contraente eserciti (entro i termini

previsti) il diritto di riscatto di cui all'Art. 16 II) a) l'importo investito nel Fondo Sicuro verrà trasferito in un altro Fondo Interno della Compagnia, con profilo di rischio medio-basso, adeguato ad un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, comunicato al Contraente entro 90 giorni dalla data del 06.10.2010. Trascorso il periodo di Gestione Protetta del Capitale il Fondo Sicuro non sarà più attivo.

Il disinvestimento e il reinvestimento avverrà secondo quanto indicato all'Art. 13.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente le informazioni riguardanti il numero di Quote rimborsate ed attribuite e i rispettivi valori unitari.

Art. 16 – Diritto di riscatto.

I) A partire dalla data del 10.10.2003, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento, è opportuno che il Contraente richieda, prima di effettuare l'operazione di riscatto, un'informazione circa il suo effettivo ammontare. Infatti, in caso di sfavorevole andamento dei mercati, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al premio versato.**

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando comunicazione scritta alla Compagnia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona) e indicando espressamente nella sua richiesta il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

La Compagnia fornirà per iscritto non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute alla data di richiesta di riscatto, disinvestite secondo quanto previsto all'Art. 13, previa consegna della documentazione indicata all'Art. 18; in caso di riscatto dal 10.10.2003 al 09.10.2004, il valore di riscatto è pari al 99% del controvalore delle Quote possedute alla data di richiesta di riscatto.

Il riscatto può essere esercitato, per qualunque importo anche inferiore al valore di riscatto totale, alle seguenti condizioni:

- a) il controvalore delle Quote riscattate non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- b) il controvalore delle Quote residue di ciascun Fondo Interno non sia inferiore a 2.500,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il contratto dovrà essere riscattato integralmente.

Il valore di riscatto parziale verrà determinato se-

condo le stesse modalità dinanzi indicate. L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione dal Fondo (o dai Fondi Interni) selezionato (selezionati) di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

L'esercizio del diritto di riscatto comporta il conseguente ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente Art. 11, sulla base del controvalore delle Quote residue.

II) a) Il presente contratto prevede inoltre alla data del 06.10.2010, in caso di vita dell'Assicurato e se richiesto con le modalità indicate all'Art. 18, la possibilità per il Contraente di disinvestire tutte le Quote (o una parte) acquisite nel Fondo Sicuro riscuotendo, a titolo di valore di riscatto, un capitale così determinato:

1. nel Periodo di Osservazione (dal 04.09.2002 al 09.10.2002) viene individuato il massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Sicuro;
2. alla data del 06.10.2010 viene riconosciuto il maggior valore fra:
 - a) il 110,21% del massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Sicuro nel Periodo di Osservazione;
 - b) il valore della Quota del Fondo Sicuro alla data del 06.10.2010;
 - c) l'80% del massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Sicuro nel Periodo di Gestione Protetta del Capitale;
3. si moltiplica il numero di Quote acquisite dal Contraente nel Fondo Sicuro (e valorizzate come previsto all'Art. 13) alla data del 06.10.2010 per il maggior valore della Quota individuato al precedente punto 2.

b) Il presente contratto prevede inoltre alla data del 10.10.2007, in caso di vita dell'Assicurato e se richiesto con le modalità indicate all'Art. 18, la possibilità per il Contraente di disinvestire tutte le Quote (o una parte) acquisite nel Fondo Sicuro riscuotendo, a titolo di valore di riscatto, un capitale così determinato:

1. nel Periodo di Osservazione (dal 04.09.2002 al 09.10.2002) viene individuato il massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Sicuro;
2. alla data del 10.10.2007 viene riconosciuto il maggior valore fra:
 - a) il 102,05% del massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Sicuro nel Periodo di Osservazione;
 - b) il valore della Quota del Fondo Sicuro alla data del 10.10.2007;
3. si moltiplica il numero di Quote acquisite dal Contraente nel Fondo Sicuro (e valorizzate come previsto all'Art. 13) alla data del 10.10.2007 per il maggior valore della Quota individuato al precedente punto 2.

Trascorso il Periodo di Gestione Protetta del Capitale senza che il Contraente eserciti (entro i termini previsti) il diritto di riscatto di cui all'Art. 16 II) a) l'importo investito nel Fondo Sicuro verrà trasferito in un altro Fondo Interno della Compagnia, con profilo di rischio medio-basso, adeguato ad un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, comunicato al Contraente entro 90 giorni dalla data del 06.10.2010. Trascorso il periodo di Gestione Protetta del Capitale il Fondo Sicuro non sarà più attivo.

La Compagnia, in relazione al presente contratto, non offre alcuna garanzia di rendimento minimo. Si precisa che non possono essere considerati tali gli impegni assunti da BNP Paribas in relazione all'adempimento della prestazione di cui al presente Art. 16 II).

Non vi è, quindi, certezza che in caso di riscatto sia corrisposto l'intero premio versato e rimane a carico del Contraente il rischio di controparte inteso come il rischio che BNP Paribas, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della Compagnia. Si segnala che BNP Paribas è in possesso di rating Aa2 (Moody's) e AA- (Standard & Poor's).

La prestazione di riscatto sopra descritta viene riconosciuta solo alla data del 10.10.2007 o del 06.10.2010 e non opera in caso di:

- valorizzazione di Quote riscattate dal Fondo Sicuro o trasferite (switch) dallo stesso Fondo agli altri Fondi Interni prima della scadenza del Periodo di Gestione Protetta del Capitale;
- premorienza dell'Assicurato, come disciplinato all'Art. 11.

Il Contraente deve richiedere la prestazione di riscatto (parziale o totale) almeno 30 giorni prima della data del 10.10.2007 o del 06.10.2010 inviando comunicazione scritta alla Compagnia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. - Via Pirandello, 37 - 37138 Verona) e indicando espressamente nella sua richiesta il numero di Quote per le quali intende richiedere la prestazione.

La Compagnia rimborsa al Contraente, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione indicata all'Art. 18, il controvalore delle Quote acquisite nel Fondo Sicuro disinvestite come previsto all'Art. 13.

Art. 17 - Modalità di erogazione del valore di riscatto. Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto totale può avvenire, a scelta del Contraente, sia sotto forma di capitale in unica o più soluzioni, sia sotto forma di rendita, sia parte in capitale e parte in rendita.

Nel caso in cui il Contraente scelga il pagamento del valore di riscatto in forma di rendita, egli potrà scegliere tra le seguenti forme:

- a) rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente, a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta da parte del Contraente.

Nel caso di riscatto parziale il valore di riscatto verrà corrisposto esclusivamente in un unico versamento. La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Art. 18 – Documentazione e modalità di liquidazione delle prestazioni assicurative. Per la liquidazione delle prestazioni assicurative previste dal presente Contratto, il Contraente e/o i Beneficiari dovranno inviare apposita richiesta alla Compagnia, allegando la documentazione qui di seguito indicata:

In caso di vita dell'Assicurato alla data del 10.10.2007 o del 06.10.2010 e di richiesta della prestazione di riscatto di cui all'Art. 16 II):

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- coordinate bancarie per le operazioni di accredito.

Il Contraente deve richiedere la prestazione di riscatto, parziale o totale, (prevista all'Art. 16 II) almeno 30 giorni prima della data del 10.10.2007 o del 06.10.2010 inviando comunicazione scritta alla Compagnia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona) e indicando espressamente nella sua richiesta il numero di Quote per le quali intende richiedere la prestazione. Qualora il Contraente non eserciti la facoltà di cui all'Art. 16 II) a) nei tempi previsti, l'importo investito nel Fondo Sicuro verrà trasferito in un altro Fondo Interno della Compagnia, con profilo di rischio medio-basso adeguato ad un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, comunicato al Contraente entro 90 giorni dalla data del 06.10.2010. Trascorso il periodo di Gestione Protetta del Capitale il Fondo Sicuro non sarà più attivo.

In caso di riscatto di cui all'Art. 16 I):

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente;

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- coordinate bancarie per le operazioni di accredito.

In caso di decesso:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale dei Beneficiari e loro coordinate bancarie;
- consenso all'utilizzo dei dati personali (legge 675/96) dei Beneficiari;
- richiesta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause di decesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione (se sono i Beneficiari indicati in polizza) degli eredi legittimi; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona (oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa consegnata presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto); nel caso di richiesta della prestazione di cui all'Art. 16 II) la Compagnia esegue i pagamenti entro i 30 giorni successivi alla data del 10.10.2007 o del 06.10.2010. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Art. 19 – Pegno. Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 20 - Cessione del contratto. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 21 – Beneficiari della prestazione. Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi qui di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoke o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 22 – Imposte e tasse. Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 23 – Foro competente. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 24 – Nuovi Fondi Interni. La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto; di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle Quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 25 – Variazioni contrattuali. La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà recedere dal contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto alla Compagnia la sua decisione (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona), entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia.

In tal caso non sarà operante la Gestione Protetta del Capitale di cui all'Art. 16 II) e la Compagnia liquiderà al Contraente una somma pari al controvalore totale delle Quote maturato a tale data e valorizzato secondo quanto previsto all'Art. 13.

In mancanza di comunicazione di recesso da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 26 – Prescrizione. Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 27 – Comunicazioni. La Compagnia provvederà ad inviare annualmente per iscritto al Contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- indicazione del numero di Quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle Quote assegnate;
- indicazione del numero di Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Inoltre, al termine del Periodo di Osservazione, la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Sicuro in tale periodo.

Art. 28 – Legge applicabile al contratto. Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Leggere attentamente il Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni prima della sottoscrizione del contratto.

REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI INTERNI

Art. 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi Interni. La Compagnia istituisce un Fondo Interno denominato Multicrescita Fondo Sicuro settembre 2002.

È prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Compagnia. La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi Interni. La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo Interno conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

MULTICRESCITA FONDO SICURO SETTEMBRE 2002

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rappresentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo medio-alto, adeguato ad un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale (per aree geografiche, settori e categorie di emittenti), compatibile con la finalità di corrispondere alle date previste – se richiesto e in caso di vita dell'Assicurato – un capitale determinato come all'Art. 16 II) delle Condizioni di Assicurazione.

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa.

Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle suddette attività di natura bilanciata e azionaria può essere pari al 100% del totale del Fondo Interno.

Il controvalore complessivo delle suddette attività

espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 100% del totale del Fondo Interno; per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 14,40% (livello di rischio di tipo medio-alto) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo Interno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

I Fondi Interni diversi dal Fondo Multicrescita Fondo Sicuro settembre 2002 verranno comunicati successivamente dalla Compagnia.

Art. 3 – Spese inerenti ai Fondi Interni. I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo Interno, e di conseguenza del valore netto della Quota quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia pari al 2,50% su base annua calcolate con riferimento al Fondo Multicrescita Fondo Sicuro settembre 2002;
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima;
- c) non sono previste commissioni di *overperformance* applicate dalla Compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore delle Quote, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- f) oneri (commissioni) di gestione annui applicati dalle S.G.R. con il massimo del 2,60% del valore

delle quote degli OICR in cui investono i Fondi Interni; possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (*overperformance*) relativamente agli OICR in cui investono i Fondi Interni, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (benchmark di riferimento). Le commissioni di gestione annue e di incentivo – applicate sul patrimonio netto dell'OICR – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Compagnia, esse non verranno riconosciute al Fondo Interno. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Le predette commissioni vengono imputate al Fondo Interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 5.

Art. 4 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti ai Fondi Interni di cui al precedente Art. 3.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:

- il valore si riferisce sempre al giorno di calcolo, cioè al primo giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati; gli investimenti relativi ai contratti conclusi ma non regolati verranno considerati nel calcolo della successiva valorizzazione.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;

- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo Interno;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

Art. 5 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione. Il valore unitario della Quota viene calcolato ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato secondo l'Art. 4 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di calcolo, cioè al primo giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote.

Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 6 – Revisione contabile del Fondo Interno. La gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/03/1975 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 7 – Modifiche al presente Regolamento. La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vi-

gente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso. È fatto, comunque, salvo il diritto di recesso del Contraente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 25 delle Condizioni di Assicurazione.

MULTICRESCITA settembre 2002 È UN PRODOTTO DI BPV VITA S.p.A.



BPV VITA S.p.A. - SEDE LEGALE: VIA MEUCCI, 5 - 37135 VERONA (ITALIA) - DIREZIONE OPERATIVA: VIA PIRANDELLO, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112
CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 03035950231 - R.E.A. VERONA N. 304197 - CAPITALE SOCIALE EURO 22.600.000 INTERAMENTE
VERSATO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO ISVAP N. 1762 DEL 21 DICEMBRE 2000 - G.U. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2001